



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

## STATUTO

### COMPITI DEL GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA

#### Art. 1

Paragr.1 - In conformità alle norme della Carta Costituzionale e del Codice spettano al Gran Priorato compiti di carattere religioso e caritativo.

Paragr. 2 - I compiti religiosi sono definiti nell'art. 2. paragr. 1 e 2 della Carta Costituzionale ed incombono a tutti i membri del Sovrano Ordine iscritti o aggregati al Gran Priorato.

Paragr. 3. - L'attività caritativa del Gran Priorato, entro i limiti previsti dall'art. 2 paragr. 2 della Carta Costituzionale, viene esplicata direttamente o attraverso le Delegazioni Gran Priorali in conformità alle direttive del Gran Priore.

Paragr. 4. - 11 Gran Priore a norma dell'art. 35 paragr. 1 della Carta Costituzionale ed in conformità alle norme del presente Statuto, istituisce le Delegazioni Gran Priorali nella circoscrizione del Gran Priorato, le quali operano in conformità di Regolamento proprio, approvato dal Gran Maestro col Sovrano Consiglio a termini dello stesso art. 35. paragr. 2 della Carta Costituzionale.

I membri della Delegazione del Gran Priorato unitamente a quelli degli altri Gran Priorati della Ven. Lingua d'Italia per rani vità ospedaliera e sanitaria, prevista dall'art. 2 paragr. 2 della Carta Costituzionale, si inquadrano nell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (per brevità detta ACISMOM) in conformità allo Statuto della stessa.

Paragr. 5 - Ove si tratti di opere ospedaliere e sanitarie, che formano oggetto di Convenzioni stipulate fra lo Stato Italiano e l'ACISMOM, la relativa attività è riservata esclusivamente all'ACISMOM.

### GIURISDIZIONE DEL GRAN PRIORATO

#### Art. 2

Paragr. 1 - Tutti i membri dell'Ordine iscritti al Gran Priorato sono soggetti alla giurisdizione dello stesso.

Paragr. 2 - I membri dell'Ordine iscritti ad altro Organismo, che risiedano o svolgano la loro attività nella circoscrizione del Gran Priorato, sottostanno alle direttive del Gran Priore, fermi restando gli



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

obblighi verso l'Organismo di origine.

ORGANI DEL GRAN PRIORATO

Art. 3

Sono Organi del Gran Priorato.

- il Gran Priore
- il Luogotenente nei casi previsti dall'art. 31 della Carta Costituzionale
- il Vicario o il Procuratore nei casi previsti dall'art.32 della Carta Costituzionale
- il Consiglio ristretto
- il Capitolo

IL GRAN PRIORE

Art. 4

Paragr. 1 - Il Gran Priore eletto sulla base dell'art. 11 paragr. 2 e 4, art. 24 e 29 paragr. 6 della Carta Costituzionale dal Capitolo Gran Priorale fra i Cavalieri Professi e confermato dal Gran Maestro col Sovrano Consiglio, a norma della Carta Costituzionale e del Codice, prima di prendere possesso della Carica, presta nelle mani del Gran Maestro o del suo Delegato ed alla presenza di due Cavalieri Professi, il giuramento con la seguente formula:

" Io ...nominato il ..... Gran Priore del Gran Priorato di ..... del Sovrano Militare Ordine di Malta, innanzi a Dio Onnipotente, alla Sua Immacolata Madre , a San Giovanni Battista ed a Beato Gerardo.

GIURO

di osservare la Carta Costituzionale, il Codice ed ogni altra Legge del Sovrano Ordine Militare di Malta e di adempiere alle funzioni che mi sono state demandate con lealtà verso il Capo dell'Ordine e con osservanza dei doveri del mio stato.

E così mi aiuti Iddio, la SS. Croce e le Sacre Scritture, che tocco con mano e per quanto io proteggerò in ogni trasgressione dal pericolo per l'anima mia".



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

Paragr. 2 - Dell'atto verrà steso verbale, che sarà sottoscritto dal Gran Priore e dai due testimoni. L'originale sarà conservato nell'Archivio Gran Priorale e copia ne sarà rimessa al Gran Magistero.

Art. 5

Paragr. 1 - Il Gran Priore è il Superiore religioso e il capo gerarchico di tutti i membri soggetti alla giurisdizione del Gran Priorato

Paragr. 2 - Il Gran Priore deve col suo esempio e con la sua parola stimolare nei membri dell'Ordine la pratica delle virtù religiose, la fedeltà agli impegni presi con l'Ordine e l'interessamento personale alle attività dell'Ordine stesso in genere, e in particolare, a quelle specifiche del Gran Priorato e quelle della Delegazione, di cui essi fanno parte.

Il Gran Priore è tenuto a visitare periodicamente i gruppi dei membri dell'Ordine residenti nei vari centri del Gran Priorato, ad ispezionare le Opere e le attività da lui direttamente dipendenti e ad incoraggiare le iniziative.

Paragr. 3 - Spetta al Gran Priore l'istruttoria relativa a istanze o proposte di ricezione nell'Ordine, nonché a proposte di conferimento di onorificenze e decorazioni.

Compete altresì al Gran Priore l'istruttoria relativa alla dimissione di membri dell'Ordine. Per ogni istruttoria il Gran Priore richiede il parere del Delegato territorialmente competente.

Art. 6

Il Gran Priore:

- a) ha la rappresentanza legale del Gran Priorato verso i terzi;
- b) nomina il proprio Luogotenente, udito il Capitolo;
- c) si avvale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, dell'assistenza del Consiglio ristretto;
- d) convoca con preavviso di almeno 20 giorni e con comunicazione dell'ordine del giorno, il Capitolo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di tre volte all'anno e quando lo richieda almeno la metà dei capitolari con istanza scritta e motivata.
- e) istituisce le Delegazioni di cui all'art. 35 della Carta Costituzionale in conformità dell'art.9 lett.o;



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

- f) ha facoltà di convocare i Consigli di una o più Delegazioni della propria circoscrizione per la trattazione di particolari affari, previa comunicazione dell'Ordine del giorno;
- g) presenta annualmente al Gran Maestro una relazione sullo stato spirituale e temporale del Gran Priorato, nonché sui compiti affidati ai Cavalieri Professi o in Obbedienza o ai membri del III ceto e sul loro adempimento;
- h) nomina il Cancelliere ed il Ricevitore sentiti i membri del I ceto tra i Cavalieri del I e II ceto per un periodo di 6 anni, i quali non perdono la carica con il decesso, la rinuncia o l'elezione di un nuovo Gran Priore, non oltre la fine del mese nel quale è stato effettuato il possesso della carica.
- i) convoca , almeno una volta l'anno, l'Assemblea Generale e presiede la riunione dei membri del Gran Priorato.

#### IL CONSIGLIO RISTRETTO

##### Art. 7

Il Consiglio ristretto, previsto dall'art. 29 paragr. 3 della Carta Costituzionale ed eletto dal Capitolo ai sensi dell'art. 9 lett. b) del presente Statuto, assiste il Gran Priore, a richiesta dello stesso, nell'esercizio delle sue funzioni.

Esso è composto da 2 Capitolari e tuttavia facoltà del Gran Priore col Capitolo di elevare il numero dei componenti fino a quattro, tra i quali, deve appartenere in questo caso, un Cappellano Professo.

#### IL CAPITOLO

##### Art. 8

Paragr. 1 - Il Capitolo è presieduto dal Gran Priore o dal Luogotenente a ciò debitamente abilitato.

Paragr. 2 - Il Capitolo è composto dai Cavalieri e Cappellani Professi, dal Cancelliere e Ricevitore, due Rappresentanti del II ceto, tutti con voto deliberativo e con l'Assistente caritativo che ha voto consultivo.

Paragr. 3 - Il Capitolo è in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei Capitolari, fra cui non meno di tre Cavalieri Professi o almeno due Cavalieri Professi e un Cappellano Professo.



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

COMPITI E FACOLTÀ DEL CAPITOLO

Art. 9

Salvo l'approvazione del Gran Maestro col Sovrano Consiglio, dove questa è prevista dalla Carta Costituzionale e dal Codice, al Capitolo spetta:

- a) in sede vacante di eleggere il Gran Priore;
- b) di eleggere i componenti del Consiglio ristretto;
- c) di costituire la Commissione Disciplinare di tre membri, scelti fra i Cavalieri del Gran Priorato, di cui almeno uno Professo, con funzioni di Presidente;
- d) di nominare e dimettere i titolari delle cariche e Uffici, fuorché il Luogotenente del Gran Priore, il Vicario ed il Procuratore del Gran Priorato, nonchè di fissare, al caso, le indennità dei titolari delle predette Cariche e Uffici;
- e) di fissare, udito il parere delle Delegazioni e d'intesa con gli altri Gran Priorati italiani, la misura dei canoni annui a carico dei membri iscritti o aggregati al Gran Priorato e di determinare la quota del canone stesso da assegnare alle proprie Delegazioni;
- f) di approvare l'organico del Personale;
- g) di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, presentati dal Ricevitore;
- h) di deliberare sulle proposte da farsi al Gran Magistero in merito all'assegnazione di Commende e Prebende;
- i) di sottoporre al Sovrano Consiglio le proposte relative all'accettazione di eredità, legati e donazioni fatti a favore del Gran Priorato;
- l) di deliberare sulle proposte che il Gran Priore presenterà in base alle istruttorie di cui all'art. 5 paragr. 3 del presente Statuto;
- m) di approvare gli atti di straordinaria amministrazione;
- n) di deliberare sulle proposte di eventuali modifiche del presente Statuto;



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

- o) di deliberare sull'istituzione e sulle circoscrizioni delle Delegazioni, sulla nomina dei Delegati e del Consiglio delegatizio e sulla conferma della successiva elezione da parte dei membri della Delegazione;
- p) di proporre in quanto occorra l'approvazione di particolari norme afferenti a singole Delegazioni ad integrazione di quelle di cui al Regolamento delle Delegazioni Gran Priorali approvato dal Sovrano Consiglio;
- q) di collaborare col Gran Magistero, in accordo con i Capitoli degli altri Gran Priorati della Lingua d'Italia, alla redazione del Regolamento sulle prove di nobiltà per l'ammissione al primo e terzo ceto dei Membri dell'Ordine di aspiranti di nazionalità italiana.
- r) L'elezione dei due Cavalieri i quali saranno delegati per il Capitolo Generale e per il Compito di Stato nel senso degli articoli 22 paragr. 2 lett. f e 23 paragr. 2 lett. f della Carta Costituzionale.

LE CARICHE AMMINISTRATIVE DEL GRAN PRIORATO  
Art. 10

Le cariche amministrative del Gran Priorato sono:

- il Cancelliere
- il Ricevitore
- l'Assistente caritativo.

IL CANCELLIERE

Art. 11

Il Cancelliere sovrintende, secondo le istruzioni del Gran Priore e salvo le competenze del Ricevitore, al funzionamento degli Uffici ed agli affari del Gran Priorato, ed è di diritto Segretario del Capitolo.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Capitolo, redige e conserva nell'archivio i verbali delle riunioni capitolari, provvede al funzionamento dell'Archivio, istruisce, istituisce e svolge le pratiche attinenti ai rapporti con le autorità, gli Uffici, gli Enti e le persone entro e fuori dell'Ordine.



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

## IL RICEVITORE

### Art. 12

Il Ricevitore, ogni qualvolta ne sia delegato dal Comun Tesoro, sovrintende all'amministrazione dei beni compresi nella circoscrizione territoriale del Gran Priorato, di Commende di Giustizia e di Baliaggi di Giustizia comprese nella medesima circoscrizione.

Il Ricevitore, in conformità alle direttive del Gran Priore, amministra e gestisce i fondi, compresi quelli realizzati con i contributi di cui all'art. 9 lettera e), predispone i bilanci e le relative relazioni. Ogni spesa non prevista dal bilancio preventivo deve essere espressamente autorizzata dal Gran Priore.

## L'ASSISTENTE CARITATIVO

### Art. 13

L'Assemblea del Gran Priorato elegge tra i membri del II ceto un'Assistente Caritativo il quale assiste il Gran Priore nell'adempimento dell'attività caritativa del Gran Priorato previsto nei limiti dell'art.1 paragr. 3 della Carta Costituzionale.

## INCOMPATIBILITÀ

### Art. 14

Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalle stesse persone: Cancelliere, Ricevitore, Assistente caritativo, Ambasciatore dell'Ordine presso la Repubblica Italiana o presso la Santa Sede, Membro del Sovrano Consiglio.

## DELEGAZIONI

### Art. 15

Paragr. 1 - Il Gran Priore, previo voto deliberativo del Capitolo, istituisce le Delegazioni a sensi dell'art. 1 paragr. 4. del presente Statuto, ne fissa il numero, la sede e la circoscrizione territoriale. Le Delegazioni Gran Priorali sono rette dal Regolamento approvato dal Sovrano Consiglio.

Paragr. 2 - Il Gran Priore con il Capitolo nomina per la prima volta il Delegato ed il Consiglio delegatizio per la durata di non oltre sei mesi.



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

La conferma del delegato successivamente eletto dai membri della Delegazione in conformità al proprio Statuto compete al Gran Priore col Capitolo.

Paragr. 3 - Venendo a mancare la conferma, il Gran Priore, prima d'informarne l'eletto, ne darà comunicazione motivata al Gran Maestro, il quale potrà avocare a sé col Sovrano Consiglio la decisione in merito.

#### L'ASSEMBLEA GENERALE

##### Art. 16

Paragr. 1 - Il Gran Priore deve almeno una volta l'anno convocare l'Assemblea dei membri del Gran Priorato.

Paragr. 2 - Il Cancelliere redige il verbale delle sedute.

Paragr. 3 - L'Assemblea elegge l'Assistente Caritativo ed i Rappresentanti del II ceto (art.29 paragr. 5 della Carta Costituzionale).

Paragr. 4 - La riunione dell'Assemblea è valida se è presente almeno il 25% dei membri del Gran Priorato, comunque trascorsi trenta minuti dell'orario fissato per la riunione, l'Assemblea é valida.

Paragr. 5 - Nell'Assemblea Generale, il Gran Priore, Ricevitore e Assistente Caritativo svolgono una relazione delle loro attività.

Il Cappellano Capo del Gran Priorato riferisce sulla situazione della spiritualità.

Paragr. 6 - I Rappresentanti del II ceto e l'Assistente caritativo vengono eletti per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Questi perdono la carica con il decesso, con la rinuncia del Gran Priore, con la elezione di un nuovo Gran Priore.

#### I CAPPELLANI

##### Art. 17

I compiti dei Cappellani sono stabiliti dal Codice.



GRAN PRIORATO DI NAPOLI E SICILIA DEL  
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI DI MALTA

Art. 18

Questo Statuto entra in vigore con il consenso del Gran Maestro, con voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Anche le modifiche indicate all'art. 9 (n) entrano in vigore con il consenso del Gran Maestro con voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

CASI ECCEZIONALI

Art. 19

Nei casi di stato di emergenze politiche e di calamità naturali il Gran Priore può assumere la facoltà di prendere provvedimenti necessari senza consultare il Consiglio ristretto.